

TRIBUNALE DI IVREA
24 GIU. 2016
PROV. 982

TRIBUNALE DI IVREA

Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti *ex artt. 316 c.c.*

PREMESSA


Il presente protocollo si propone la finalità di definire e regolamentare le spese, ordinarie e straordinarie, per i figli, nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio, al fine di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra i genitori.

Le spese ordinarie sono contemplate nell'assegno di mantenimento ed hanno i caratteri dell'ordinarietà e della frequenza, mentre le spese straordinarie (extra-assegno) sono oggettivamente imprevedibili nell'*an*, oppure prevedibili nell'*an* ma indeterminabili (o difficilmente determinabili preventivamente) nel *quantum*.

Nell'ambito delle spese straordinarie, vanno distinte le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che invece devono considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.

Salva diversa previsione, il presente protocollo si intenderà richiamato, dalla data della sua sottoscrizione, in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento per i figli.

§§§



Art. 1

Determinazione dell'assegno di mantenimento e definizione delle cd. "spese ordinarie"

I difensori, nella determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, il Presidente del Tribunale, nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c., ed il Tribunale nella decisione dei procedimenti, individueranno, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 155 c.c. le spese che rientrano nel contributo ordinario al mantenimento per i figli.

Per spese ordinarie si intendono quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità e per requisito funzionale, l'utilità e/o la necessità.

Salva diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione ed eventuali cambi di taglia, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco, carburante per i mezzi di trasporto, ricariche cellulare.

Art.2

Determinazione delle spese che non rientrano nell'assegno di mantenimento straordinarie (ossia extra-assegno)

I difensori, nelle richieste economiche per i figli, il Presidente del Tribunale, nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. ed il Tribunale



nelle sue decisioni, dovranno individuare, in modo dettagliato, le spese ulteriori, rispetto al contributo al mantenimento per i figli, che verranno suddivise tra i genitori.

Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: requisito temporale, l'occasionalità e/o la sporadicità, requisito quantitativo, la gravosità e requisito funzionale, la voluttarietà.

In ogni caso, salvo diversa previsione, le spese extra assegno - mediche, scolastiche ed extrascolastiche – si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori.

Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.

Art. 3

Onere di concertazione

Al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata o, su accordo espresso delle parti, altro mezzo di comunicazione specificamente definito, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 20 giorni. In caso di mancato espresso dissenso, a mezzo raccomandata, entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata.

Art. 4



Onere di documentazione delle spese extra-assegno

Tutte le spese extra-assegno di cui all' art.2) del presente protocollo dovranno essere documentate.

I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate.


Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore.

Art.5

Individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno

Salvo diverso accordo, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, si suggeriscono le seguenti linee guida:

- **spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) abbonamento trasporto pubblico;
- **spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:** a), rette ed assicurazioni imposte da istituti privati; b) rette delle università private e tasse università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso; c) corsi di specializzazione e master; d) gite scolastiche con



pernottamento; e) corsi di recupero e lezioni private; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;

- **spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:**; a) pre-scuola e doposcuola centro ricreativo estivo e gruppo estivo; se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario; b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; c) spese per il conseguimento della patente (contenute nel minimo).

- **spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:** a) corsi per attività extrascolastiche (sportive o di istruzione) e relativi accessori; b) corsi di lingua straniera o per attività artistiche (es. musica, disegno, pittura, teatro ...), corsi di informatica e relativi accessori; c) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore; d) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio; e) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; f) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi; g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.

- **spese medico-sanitarie:** tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori; altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.

Art. 6

Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori



I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel suddividere le spese extra-assegno tra i genitori, determineranno la percentuale che farà carico a ciascuno di loro, in ossequio al principio di proporzionalità previsto dall'art. 155 Cod. Civ. Ne discende, pertanto, che le spese in oggetto potranno essere ripartite tra i genitori in misura diversa tra di loro.

Art.7



Modalità e termini di corresponsione delle spese extra-assegno

Salvo diverso accordo o previsione, i difensori delle parti, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, provvederanno a determinare le modalità di partecipazione alle spese extra-assegno, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche.

Per ogni singolo capitolo di spesa (scolastica, medica, ecc ...) superiore ad € 500 si suggerisce, al fine di evitare di onerare il genitore convivente con il minore di anticipare integralmente un tale importo, di indicare un termine precedente all'esborso, affinché i genitori possano mettere a disposizione la somma necessaria.

I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati, salvo diverso accordo, con cadenza mensile.


Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti del mese successivo alla scadenza all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.

Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori dovranno provvedere a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.

Il grave e reiterato inadempimento sarà valutato dal giudice al fine della rideterminazione dell'assegno mensile comprensivo anche delle spese straordinarie calcolate forfetariamente.

Ivrea, 24 giugno 2016



Il Presidente del Tribunale di Ivrea

Dott. Carlomaria Garbellotto

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlomaria Garbellotto".

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea

Avv.to Mario Benni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Benni".